

DELIBERA N. 60/10/CSP

**Provvedimento nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ,
esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai 1, per la
violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 del
regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010 e per inottemperanza alla
delibera n. 30/10/CSP
(TG 1)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010*" ;

VISTA la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010, recante "*Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione e i principi sul pluralismo dell'informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010*";

CONSIDERATO che con la predetta delibera n. 30/10/CSP l'Autorità, avendo rilevato che i dati del monitoraggio del pluralismo politico dei periodi dall'11 al 27 febbraio (primo periodo della campagna elettorale) e dal 28 febbraio al 6 marzo 2010 (prima settimana del secondo periodo della campagna elettorale), relativi alle testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private, pur considerando la

situazione di incertezza determinatasi a seguito della presentazione delle liste elettorali, mostravano un certo squilibrio dell'informazione sui telegiornali, ha richiamato le predette emittenti al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità e parità di trattamento tra tutte le liste concorrenti, con riserva di verificare l'osservanza del richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e di adottare, in caso di inosservanza, i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previste dalla legge;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativi a tutte le edizioni del notiziario "Tg1", risulta quanto segue :

- nel periodo dal 7 al 13 marzo sul totale del tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a un'ora, quarantasette minuti e quarantanove secondi, il Popolo della Libertà ha impegnato il 58,03%, la Lega Nord il 4,31%, il Partito Democratico il 18,74%, Di Pietro-Italia dei Valori il 7,45%, la Lista Marco Pannella- Emma Bonino il 3,01%, l'Unione di Centro il 6,28%, la Federazione dei Verdi lo 0,12%, la Federazione della Sinistra lo 0,06%, La Destra lo 0,06%, l'Alleanza di centro lo 0,17%, il Partito Socialista italiano lo 0,39%, Sinistra ecologia libertà lo 0,15%, mentre alle liste Alleanza per l'Italia, Democrazia Cristiana, Udeur-Popolari, Partito Pensionati, Forza Nuova e Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle non è stato attribuito alcun tempo. Nello stesso periodo sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici pari a trenta minuti e quattro secondi, il Popolo della Libertà ha impegnato il 50% , la Lega Nord il 5,60%, il Partito Democratico il 21,78%, Di Pietro-Italia dei Valori il 7,54%, la Lista Marco Pannella- Emma Bonino il 2,72%, l'Unione di Centro il 7,98%, la Federazione dei Verdi lo 0,28%, il Partito Socialista italiano l'1,11%, mentre alle liste Federazione della Sinistra, La Destra, Alleanza di centro, Sinistra ecologia libertà, Alleanza per l'Italia, Democrazia Cristiana, Udeur-Popolari, Partito Pensionati, Forza Nuova e il Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle non è stato attribuito alcun tempo;
- nel periodo dal 14 al 20 marzo sul totale del tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, due minuti e venticinque secondi, il Popolo della Libertà ha impegnato il 60,07%, la Lega Nord il 5,24%, il Partito Democratico il 19,59%, Di Pietro-Italia dei Valori il 5,72%, l'Unione di Centro il 7,13%, la Federazione dei Verdi lo 0,41%, l'Alleanza di centro lo 0,11%, il Partito Socialista italiano lo 0,07%, l'Udeur-Popolari lo 0,29%, Sinistra ecologia libertà lo 0,48%, l'Alleanza per l'Italia lo 0,33%, Forza Nuova lo 0,03%, mentre alle liste La Destra, Democrazia Cristiana, Lista Marco Pannella - Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Partito Pensionati e il Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle non è stato attribuito alcun tempo. Nello stesso periodo sul totale del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici pari trentotto minuti e ventiquattro

secondi, il Popolo della Libertà ha impegnato il 51,91%, la Lega Nord l'8,72%, il Partito Democratico il 16,88%, Di Pietro-Italia dei Valori l'8,03%, l'Unione di Centro l'11,02%, la Federazione dei Verdi l'1,22%, l'Udeur-Popolari lo 0,69%, Sinistra ecologia libertà lo 0,48%, l'Alleanza per l'Italia lo 0,74%, mentre alle liste Forza Nuova, la Destra, Democrazia Cristiana, Lista Marco Pannella-Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Alleanza di centro, Partito Socialista italiano, Partito Pensionati e il Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle non è stato attribuito alcun tempo;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dall'articolo 6 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 9 febbraio 2010, il quale prevede che *“ i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche”* ed, inoltre, che *“ i direttori responsabili dei programmi...nonchè i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testa diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente”*;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della

matematica ripartizione degli spazi attribuiti ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO , dall’esame dei dati del monitoraggio del pluralismo dei periodi dal 7 al 13 marzo e dal 14 al 20 marzo, relativi alla testata giornalistica “Tg 1”, il perdurare di un forte squilibrio informativo tra il PDL e il PD e una marginale presenza di altre forze politiche, in particolare delle nuove liste che si sono presentate alle elezioni, maggiore di altre testate giornalistiche nazionali esaminate, in violazione del richiamo già rivolto alle emittenti ad attuare il riequilibrio dell’informazione nei notiziari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 9 febbraio 2010, i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente;

CONSIDERATO che la società Rai Radiotelevisione Italiana, esercente l’emittente televisiva nazionale Rai Uno, non ha assicurato nelle edizioni del notiziario Tg1, il rispetto di principi di cui all’articolo 5 della legge n. 28 del 2000 e all’articolo 6 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 9 febbraio 2010 ed, in particolare, il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, nonché della parità di trattamento tra tutte le liste concorrenti ;

RILEVATO che tale comportamento si è protratto in maniera continuativa per il periodo della campagna elettorale dal 28 febbraio al 20 marzo 2010, e in misura maggiore di altre testate giornalistiche nazionali, integrando così gli estremi della mancata ottemperanza al richiamo rivolto con la citata delibera n. 30/10/CSP, nella quale l’Autorità si era riservata di adottare, in caso di inosservanza, i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previsti dalla legge;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) e nel massimo edittale pari a euro 258.230,00 (euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00);

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti illustrati nella misura di circa 10 volte il minimo edittale, pari a euro 100.000 (*centomila/00*), in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata per la rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi, viceversa, la persistenza nell'inosservanza del richiamo impartito dall'Autorità e la mancata correzione dello squilibrio sulla base dei dati di monitoraggio settimanalmente pubblicati dall'Autorità, come richiesto dall'art. 6, comma 2, della deliberazione del 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. è concessionaria pubblica del servizio di radiodiffusione ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e del contratto di servizio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società Rai Radio Televisione Italiana con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 , esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 60/10/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 25 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola